



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 191 del 29/07/2020

OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **17:25** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 191 del 29/07/2020

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera di:

- Consiglio Comunale del 29 dicembre 2019, n. 59, esecutiva, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario anni 2020 - 2022 ed allegato Documento Unico di Programmazione anni 2020 - 2022;
- Giunta Comunale in data 8 gennaio 2020, n. 1, esecutiva, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2020 - 2022;
- Giunta comunale 27 giugno 2018, n. 142, esecutiva, veniva nominata la Delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 21 maggio 2018;

RICHIAMATI:

- l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possano erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese dal personale;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Decreto Brunetta), che modificando gli articoli 40 e 40bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha sottolineato l'importanza di procedure precise e inderogabili nella gestione del salario accessorio e ha introdotto alcune ulteriori verifiche ai fini della contrattazione;
- l'articolo 40, comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base al quale non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che siano in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinino materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- l'articolo 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 e così modificato dall'articolo 1, comma 456, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita "*... A decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo ...*";
- l'art. 1°, comma 236, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) in cui si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- le Circolari della Ragioneria Generale dello stato 2 febbraio 2015, n. 8, e 8 maggio 2015, n. 20, con cui ribadisce la cessazione, dal 1° gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 9 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, nonché impartisce istruzioni operative circa la decurtazione permanente da

applicare, a partire dal 2015;

- l'articolo 23, comma 2° del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 165/2001, con cui è previsto – con contestuale abrogazione della previgente disposizione vincolistica di cui all'art. 1, co. 236 della L. 2008/2015 – che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016: il nuovo C.C.N.L. 21 maggio 2018 richiama espressamente tale norma al comma 7 dell'art. 67;
- l'art. 33, co. 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 94, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, “... *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per renumerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ...*”;

DATO ATTO CHE:

- la determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è attualmente regolata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Regioni e Autonomie Locali del 21 maggio 2018 che suddivide tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” ed incrementabili solo ad opera di specifiche disposizioni dei C.C.N.L.;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo, nel rispetto dei vincoli di legge relativi alla complessiva spesa del personale definiti dal disposto dell'art. 1, co. 557 e seguenti della L. 296/2006;
- l'art. 45, come 3° del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 57 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: “*I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
 - a. *alla performance individuale;*
 - b. *alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;*
 - c. *l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute*”;

CONSTATATO, in sintesi, CHE:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo;
- il C.C.N.L. 21 maggio 2018 prevede che l'Ente attivi nuovi istituti di remunerazione del personale dipendente, assorbenti precedenti istituti contrattuali, da stabilire nel loro valore economico con contratto integrativo;

DATO ATTO CHE a seguito dell'incontro di Delegazione trattante tenutesi in data 8 luglio 2020, le parti non hanno raggiunto un accordo sulla definizione del C.C.D.I. - parte normativa, che istituirebbe nel Comune di Cittadella i nuovi istituti previsti dal C.C.N.L. 21 maggio 2018;

VALUTATO CHE:

- al fine di poter erogare gli istituti contrattuali oggetto di nuova definizione, il fondo per l'anno 2020 deve essere costituito ed impegnato entro il 31 dicembre 2020, nonché il relativo C.C.D.I. regolarmente sottoscritto;
- la procedura per la sottoscrizione per il C.C.D.I. risulta complessa ed implica l'acquisizione di pareri di organi esterni all'Ente;
- il personale dipendente, nelle more della sottoscrizione del C.C.D.I. che norma gli istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L. 21 maggio 2018, al fine di garantire i servizi a cui sono preposti, hanno reso durante il corrente anno le prestazioni remunerate con le risorse destinate negli anni precedenti dalla contrattazione decentrata;

CONSIDERATO CHE nell'ambito della contrattazione annuale la procedura prevede da parte della Giunta comunale:

- la definizione degli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa, fornendo direttive in ordine agli interventi prioritari per la migliore realizzazione dei programmi di governo;
- la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili, fornendo specifiche indicazioni in ordine all'utilizzo delle stesse per quanto attiene le risorse variabili che l'Amministrazione può mettere a disposizione del fondo risorse decentrate, secondo la disciplina dell'articolo 67 del C.C.N.L. 21 maggio 2018;

EVIDENZIATO CHE deve essere avviata la procedura per la sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente – anno 2020 –, le cui previsioni siano adeguate alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in ordine alla definizione dei sopra richiamati ambiti riservati alla contrattazione;

RITENUTO quindi, di dare i necessari indirizzi per la costituzione del fondo dell'anno 2019, tenuto conto degli obiettivi e delle attività considerate strategiche per l'Ente:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, delle vigenti norme di legge, nonché degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti determinatisi sulla materia in argomento e nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite;
- i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione dovranno essere al centro di tutte le politiche di incentivazione;
- di considerare transitorio il periodo intercorrente sino al 31 dicembre 2020 per l'applicazione delle nuove indennità previste dal C.C.N.L. 21 maggio 2018, assorbenti i precedenti istituti contrattuali, che si intendono retribuite nei valori economici stabiliti dal C.C.D.I. 2019, confermando le indennità e gli istituti al personale non dirigente avente titolo già in essere nel 2019 e rimettendo alla nuova disciplina integrativa la ridefinizione economica a valere dal 1° gennaio 2021;
- valorizzare le professionalità e l'impegno dei dipendenti attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi generali ed i miglioramenti dei servizi a favore dei cittadini contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente, rispettando il principio di corrispettività (ex articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo n. 165 del 2001), nonché quanto disposto dagli articoli 68 e 69 del C.C.N.L. 21 maggio 2018;
- la definizione di criteri necessari per l'applicazione dell'articolo 16 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, in materia di "Progressione economica all'interno della categoria" al fine di procedere, nel rispetto della normativa vigente, all'attribuzione delle nuove posizioni economiche a coloro che rientreranno tra gli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2020, tenuto conto:
 - la progressione all'interno della categoria viene concessa nel limite delle risorse

disponibili ed al massimo il 50% del personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di attribuzione;

- sono escluse per l'anno 2020 dalla partecipazione all'attribuzione della progressione nella categoria i titolari delle Posizioni organizzative;
- di demandare a successivo atto la quota da destinare alle singole categorie;
- di destinare, del totale del fondo anno 2020, alla "Progressione economica all'interno della categoria" la somma di € 30.000,00.=, oltre alle somme concordate dal C.C.D.I. 18 dicembre 2019, all'art. 6, co. 2° "... Per quanto attiene agli anni successivi al 2019, le parti concordano di destinare alle progressioni economiche orizzontali almeno le economie derivanti, a consuntivo, dall'applicazione del predetto istituto nell'anno precedente ...";
- di applicare alle posizioni organizzative il regolamento approvato con delibera di Giunta comunale 8 maggio 2019, n. 101;
- integrare il fondo per l'anno 2019 – Parte Variabile:
 - art. 67, co. 4 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, destinando una somma di € 21.774,84.= (limite complessivo del 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997) al raggiungimento dei seguenti obiettivi che risultano essere strategici ai fini del perseguimento degli standard di efficienza dell'Ente, che saranno definiti puntualmente con successivo atto:
 - * progetto vigili per la sicurezza: € 5.000,00.=;
 - * progetto per il personale che ha lavorato in presenza durante l'emergenza COVID-19 in misura da determinare in relazione ai periodi di maggior rischio: € 16.774,84.=;
 - economie del fondo anno precedente;
 - altri compensi previsti da legge;
- qualora non si raggiunga l'accordo sulla contrattazione annuale per il 2019 si provvederà in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del Decreto Legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;

TENUTO PRESENTE CHE:

- è stato rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019;
- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Piano degli Obiettivi e della Performance 2020 è stato approvato con delibera Giunta comunale 7 luglio 2020, n. 164, esecutiva;
- il Piano triennale delle Azioni positive 2018-2020 è stato approvato con delibera Giunta comunale 26 marzo 2018, n. 58, esecutiva;
- la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2020 è stata approvata con delibera di Giunta comunale 4 dicembre 2014, n. 325, esecutiva;
- l'utilizzo delle risorse aggiuntive avverrà nel rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2020;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 23 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 8 gennaio 2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

VISTO l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014

e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica, nominata con delibera di Giunta comunale 27 giugno 2018, n. 142, esecutiva, all'avvio del negoziato con le Organizzazioni sindacali per la stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2018 e di fornire le seguenti linee di indirizzo tenuto conto degli obiettivi e delle attività considerate strategiche:
 - l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, delle vigenti norme di legge, nonché degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti determinatisi sulla materia in argomento e nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite;
 - programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione dovranno essere al centro di tutte le politiche di incentivazione;
 - considerare transitorio il periodo intercorrente sino al 31 dicembre 2019 per l'applicazione delle nuove indennità previste dal C.C.N.L. 21 maggio 2018, assorbenti i precedenti istituti contrattuali, che si intendono retribuite nei valori economici stabiliti dal C.C.D.I. 2018, confermando le indennità e gli istituti al personale non dirigente avente titolo già in essere nel 2018 e rimettendo alla nuova disciplina integrativa per il triennio 2020/2022 la ridefinizione economica a valere dal 1° gennaio 2020;
 - valorizzare le professionalità e l'impegno dei dipendenti attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi generali ed i miglioramenti dei servizi a favore dei cittadini contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente, rispettando il principio di corrispettività (ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001), nonché quanto disposto dagli articoli 68 e 69 del C.C.N.L. 21 maggio 2018;
 - la definizione di criteri necessari per l'applicazione dell'articolo 16 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, in materia di "Progressione economica all'interno della categoria" al fine di procedere, nel rispetto della normativa vigente, all'attribuzione delle nuove posizioni economiche a coloro che rientreranno tra gli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2020, tenuto conto:
 - la progressione all'interno della categoria viene concessa nel limite delle risorse disponibili ed al massimo il 50% del personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di attribuzione;
 - sono escluse per l'anno 2020 dalla partecipazione all'attribuzione della progressione nella categoria i titolari delle Posizioni organizzative;

- di demandare a successivo atto la quota da destinare alle singole categorie;
- di destinare, del totale del fondo anno 2020, alla “Progressione economica all'interno della categoria” la somma di € 30.000,00.=, oltre alle somme concordate dal C.C.D.I. 18 dicembre 2019, all'art. 6, co. 2° “... *Per quanto attiene agli anni successivi al 2019, le parti concordano di destinare alle progressioni economiche orizzontali almeno le economie derivanti, a consuntivo, dall'applicazione del predetto istituto nell'anno precedente ...*”;
- applicare alle posizioni organizzative il regolamento approvato con delibera di Giunta comunale 8 maggio 2019, n. 101;
- integrare il fondo per l'anno 2019, – Parte Variabile:
 - art. 67, co. 4 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, destinando una somma di € 21.774,84.= (limite complessivo del 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997) al raggiungimento dei seguenti obiettivi che risultano essere strategici ai fini del perseguimento degli standard di efficienza dell'Ente, che saranno definiti puntualmente con successivo atto:
 - progetto vigili per la sicurezza: € 5.000,00.=;
 - progetto per il personale che ha lavorato in presenza durante l'emergenza COVID-19 in misura da determinare in relazione ai periodi di maggior rischio: € 16.774,84.=;
 - economie del fondo anno precedente;
 - altri compensi previsti da legge;
- qualora non si raggiunga l'accordo sulla contrattazione annuale per il 2020 si provvederà in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del Decreto Legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2. di dare atto che l'utilizzo delle risorse aggiuntive avverrà nel rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2020;
- 3. di dare atto altresì:
 - che l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2020 dovrà essere previamente verificata dalla Giunta comunale in ordine alla sua conformità agli indirizzi definiti al fine dell'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
 - che l'ipotesi di accordo, con annessa la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, dovrà essere trasmessa ai Revisori dei Conti al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal Contratto nazionale e dal Bilancio di previsione per l'emissione del conseguente parere motivato;
- 4. di demandare al Dirigente del 2° Settore l'adozione di ogni atto successivo di competenza per l'esecuzione del presente provvedimento;
- 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **29** del **29.07.2020**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

CALIULO ANGIOLETTA



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1425
PERSONALE

OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 29/07/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1425
PERSONALE

OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 29/07/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 191 del 29/07/2020

Certificato di Esecutività

Oggetto: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2020

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 07/08/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 17/08/2020.

Cittadella li, 19/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 191 del 29/07/2020

**Oggetto: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA ANNO 2020**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 07/08/2020 al 22/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 24/08/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)